

STATUTO

dell'Associazione Sviluppo Umano - ONLUS

Art.1

Costituzione

1. E' costituita con sede in MILANO, C.so Lodi, 119, l'associazione denominata SVILUPPO UMANO - organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) di seguito detta associazione.
2. L'associazione:
 - persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
 - svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo e quelle a loro direttamente connesse;
 - non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
 - impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a loro direttamente connesse;
 - in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
3. Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
4. L'associazione ha durata illimitata.

Art.2

Attività (1)

1. L'associazione svolge le seguenti attività:

1. ASSISTENZA SOCIALE E SOCIO SANITARIA

Sviluppo campagne di sensibilizzazione igienico-sanitario a favore delle fasce disagiate delle popolazioni nei paesi in via di sviluppo e di attività socialmente utili. Tutte le attività promosse si svolgeranno attraverso la formazione di gruppi di volontari del luogo che si autorganizzeranno per raggiungere gli obiettivi proposti.

L'associazione si occuperà anche di appoggiare tali attività attraverso aiuti economici e materiali, fermo restando l'obiettivo di ottenerne l'autofinanziamento a pieno regime. Inoltre si prevede l'installazione e il mantenimento di infrastrutture logistiche e tecnologiche in loco e in Italia.

2. FORMAZIONE

Uno degli obiettivi dell'associazione è la formazione e la qualificazione dei volontari in Italia e nei paesi in via di sviluppo.

3. PROMOZIONE CULTURA E ARTE

Produzione e stampa di materiali, promozione di attività culturali e artistiche, in Italia e nei paesi in via di sviluppo, per promuovere e divulgare attività ispirate al nuovo umanesimo universalista che fa riferimento agli insegnamenti del filosofo argentino Mario Luis Rodriguez Cobos.

4. TUTELA DIRITTI CIVILI

L'associazione promuove attività in Italia e nei paesi in via di sviluppo per la difesa di tutti i diritti sanciti dalla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

Per promuovere tutte queste attività si prevedono viaggi periodici dei volontari e dei membri dell'Associazione ai quali saranno rimborsate tutte le spese di viaggio e sarà assegnata una diaria per il mantenimento in loco. L'Associazione potrà avvalersi di tutti i mezzi di comunicazione esistenti per divulgare le proprie iniziative e richiedere contributi per finanziare le proprie attività.

Art.3

Soci

1. Sono Soci quelli che sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal comitato.
2. Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del comitato.
3. Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per:
 - dimissioni volontarie;
 - non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
 - morte;
 - indegnità deliberata dal comitato. In quest'ultimo caso è ammesso ricorso al collegio arbitrale il quale decide in via definitiva.

Art.4

Diritti e obblighi dei soci

1. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'associazione.
2. I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato.

Art.5

Organi

1. Sono organi dell'associazione:
 - l'assemblea;
 - il comitato;
 - il presidente;
 - il collegio dei revisori dei conti;
 - il collegio arbitrale.

Art.6

Assemblea

1. L'assemblea è costituita da tutti i soci.
2. Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta l'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax).
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
5. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.
6. Ciascun socio non può essere portatore di più di tre deleghe.
7. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 16.
8. L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
 - eleggere i membri del comitato;
 - eleggere i componenti del collegio dei revisori dei conti;
 - approvare il programma di attività proposto dal comitato;
 - approvare il bilancio preventivo;

- approvare il bilancio consuntivo;
 - stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci;
 - ratificare le norme di funzionamento presentate dal comitato.
9. L'assemblea straordinaria ha i seguenti compiti:
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 16;
 - approvare lo scioglimento dell'Associazione di cui al successivo articolo 16.

D'ogni assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli aderenti. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

Art. 7

Comitato

1. Il comitato è eletto dall'assemblea ed è composto da 8 membri. Esso può cooptare altri 3 membri, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo.
2. Il comitato si riunisce almeno una volta ogni 6 mesi.
3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax).
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 12 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione.
5. In prima convocazione il comitato è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti. Le deliberazioni del Comitato sono valide con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. Il comitato ha i seguenti compiti:
 - eleggere il presidente;
 - assumere il personale;
 - nominare il segretario;
 - fissare le norme per il funzionamento dell'associazione e sottoporre a ratifica dell'Assemblea;
 - redigere e sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
 - determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
 - ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - nominare il componente del collegio arbitrale di spettanza dell'associazione.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle riunioni del Comitato.

Art. 8

Presidente

1. Il presidente, che è anche presidente dell'assemblea e del comitato, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti.
2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 12 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articolo 6, comma 4 e articolo 7, comma 4.
3. Il presidente ha potere di firma e rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del comitato.
4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal componente del comitato più anziano di età.

Art.9

Segretario

1. Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:
 - provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
 - provvede al disbrigo della corrispondenza;
 - è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
 - predispose lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al comitato entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al comitato entro il mese di marzo.
 - provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
 - provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato;
 - è a capo del personale.

Art.10

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea. Esso elegge nel suo seno il presidente.
2. Il collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.
3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto e firmata.
4. Il collegio riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci.

Art.11

Collegio arbitrale

L'Assemblea può eleggere un Collegio arbitrale costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio:

- ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

Art.12

Durata delle cariche

1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio sono da sottoporre a ratifica nella prima assemblea utile e decadono insieme agli altri componenti allo scadere del triennio medesimo.

Art.13

Risorse economiche

1. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - quote associative e contributi dei soci;
 - contributi dei privati;
 - contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
 - contributi di organismi internazionali;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - entrate derivanti da convenzioni;
 - rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
 - entrate derivanti da attività istituzionali e/o connesse.

2. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal comitato.
3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del presidente e del segretario.

Art.14

Quota sociale

1. La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.
2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art.15

Bilancio o rendiconto

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del comitato, i bilanci preventivo e consuntivo (rendiconti) da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
2. Dal bilancio (rendiconto) consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
3. Il bilancio (rendiconto) deve coincidere con l'anno solare.

Art.16

Modifiche allo statuto e scioglimento dell'Associazione

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.
2. Lo scioglimento, e quindi la liquidazione dell'associazione può avvenire:
 - per delibera dell'assemblea straordinaria
 - per raggiungimento dello scopo associativo
 - per impossibilità di raggiungere gli scopi associativi

I beni che risultano dopo lo scioglimento dell'associazione potranno essere devoluti ad altre associazioni (ONLUS – ONG ecc) operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni dell'assemblea, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

Art.17

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.